

STATUTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. Promotrice l'Associazione Italiana Artigiani del Legno AIAL, aderente alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, è costituito un consorzio con attività esterna, come previsto dalla Sez. II, Capo II, Titolo X, Libro V del Codice Civile, denominato: "QUALITA' LEGNO".

ART. 2 - SEDE

1. Il Consorzio ed il relativo ufficio hanno sede in Milano.
2. Possono essere istituiti o soppressi uffici secondari di qualsiasi specie.
3. Possono altresì essere nominati agenti, rappresentanti ed intermediari, sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - OGGETTO CONSORTILE

1. Oggetto del Consorzio è il coordinamento, la razionalizzazione, l'incremento ed il miglioramento dell'attività dei Soci.

In particolare il Consorzio si prefigge di provvedere a:

- a) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- b) la creazione e la gestione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione dei soci;
- c) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
- d) procedere, attraverso apposito comitato tecnico, nominato dal consiglio di amministrazione, che ne fissa la composizione, al controllo di qualità dei prodotti al fine anche di tutelare all'esterno la propria immagine;
- e) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica, giuridica, amministrativa;
- f) la gestione di centri elaborazione dati e di altri servizi in comune;
- g) l'assistenza e la consulenza finanziaria;
- h) promuovere un sistema di informazioni reciproche fra i Soci del Consorzio, anche a mezzo di appositi bollettini, al fine di rendere possibile:
 - l'interscambio dei macchinari usati o tecnologicamente inadeguati a determinate lavorazioni;
 - la collocazione di giacenze di materie prime o semilavorati;
 - la collaborazione fra le imprese associate per soddisfare adeguatamente le eccedenze di lavoro;
- i) l'acquisto di beni strumentali e la diffusione di sistemi di produzione e di progettazione ad alta ed avanzata tecnologia;
- j) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
- k) la creazione di una rete distributiva comune per l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei Soci;
- l) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini e di centri destinati alla commercializzazione;
- m) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- n) la partecipazione a gare ed appalti nei mercati nazionali ed esteri, indette da enti pubblici e privati;
- o) svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con le iniziative di cui sopra e comunque necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali.

ART. 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI

1. In funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, il Consorzio può:
 - a) compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria;

- b) contrarre mutui e/o ricorrere a qualsiasi altra forma di finanziamento con Banche, Istituti di Credito, Società e privati;
 - c) rilasciare fidejussioni nell'interesse ed a favore di terzi;
 - d) concedere garanzie reali;
 - e) cedere interamente o parzialmente le proprie attività;
 - f) stipulare contratti di associazione in partecipazione, sia in qualità di associante che di associata;
 - g) assumere interessenze e partecipazioni in altre Società o Enti sia pubblici che privati;
 - h) convenzionarsi con Enti, Istituti; Società, Centri Studi, organizzazioni di ricerca scientifica ed applicata, sia pubblici che privati;
 - i) partecipare a "joint-venture";
 - j) aprire uffici di rappresentanza all'estero;
- e porre in essere quant'altro ritenesse necessario o utile a tal fine.

ART.5 - DURATA

1. La durata del Consorzio è stabilita dalla durata di sua costituzione sino al 31 Dicembre 2010 e potrà essere prorogata.

CAPO II - SOCI CONSORZIATI

ART. 6 - REQUISITI

1. Possono essere soci esclusivamente i Consorzi e le Società Consortili indicati nell'articolo 6 della Legge 8 Agosto 1985, N. 443, operanti nel settore del legno, nonché Enti ed Istituti pubblici e privati di ricerca ed assistenza finanziaria e tecnica, purché in questo Consorzi e Società Consortili abbiano e mantengano la maggioranza negli organi deliberanti del Consorzio.
2. Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge nazionale.

ART. 7 - AMMISSIONE

1. L'ammissione al Consorzio è disposta dal Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 25, a seguito di domanda presentata dai legali rappresentanti, a ciò debitamente autorizzati, del Consorzio, Società Consortile, Ente o Istituto istante, su apposito modulo predisposto dal Consorzio stesso.
2. La deliberazione che respinge la domanda di ammissione non va motivata ed è inoppugnabile.
3. La deliberazione di ammissione deve contenere l'indicazione delle quote sottoscritte ai sensi del successivo art.16.
4. I relativi versamenti sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e secondo le modalità reputati più convenienti.
5. A carico dei soci in ritardo con i versamenti si applica l'interesse di mora in ragione del tasso ufficiale di sconto.
6. La deliberazione di cui al terzo comma del presente articolo è annotata, sempre a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci consorziati, dopo il pagamento delle quote di cui ai precedenti 3° e 4° comma.
7. Il domicilio del socio, agli effetti dei suoi rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci consorziati.
8. Il socio acquisisce il diritto di ottenere dal Consorzio le prestazioni previste dal presente statuto, dalla data di annotazione della sua ammissione nel registro dei soci

ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI CONSORZIATI

1. i Soci Consorziati hanno l'obbligo di:
 - a) fornire tutti gli eventuali dati e notizie che possano facilitare la gestione del Consorzio e consentire gli eventuali controlli di ispezione a norma dell'art. 2605 C.C;
 - b) corrispondere regolarmente al Consorzio le quote annuali di cui all'art. 17, lett. a);
 - c) pagare le eventuali penalità secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno;

- d) osservare, oltre a quelle del presente statuto, le disposizioni dell'atto costitutivo e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - e) osservare quant'altro disposto a riguardo dalle vigenti norme del Codice Civile;
2. I singoli soci, o gruppi di essi, cui il Consorzio abbia fornito particolari prestazioni sono tenuti altresì a rimborsare le relative spese, nonché risarcire i danni e le perdite subite dal Consorzio per eventuali loro inadempienze.

ART. 9 - PERDITA DELLO STATO DI SOCIO CONSORZIATO

1. La perdita dello stato di Socio Consorziato avviene a causa di recesso, esclusione o decadenza.
Essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

ART. 10 - RECESSO

1. Il recesso viene comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, e diviene automaticamente operativa entro il 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 11 - ESCLUSIONE

1. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime dei presenti nei confronti del Consorzio che:
- a) si sia reso insolvente verso il Consorzio;
 - b) non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome o per suo conto dal Consorzio;
 - c) abbia disatteso le disposizioni dello Statuto, della legge e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio;
 - d) non si trovi più in grado di concorrere alla realizzazione degli scopi sociali.

ART. 12 - DECADENZA

1. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione allorchè il Socio sia incorso nella perdita dei requisiti specificati al primo comma del precedente articolo 6.

ART. 13 - NOTIFICA

1. Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati debbono essere comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.
2. Il socio interessato può ricorrere ai provviri di cui all'art. 32 del presente statuto, non oltre trenta giorni dall'avvenuta notifica della decisione del Consiglio di Amministrazione.
3. I provviri, entro 45 giorni dalla ricezione del ricorso, devono comunicare al Socio ricorrente la propria decisione. L'esclusione avrà effetto dalla annotazione nel libro dei soci da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - RIMBORSI

1. I consorziati receduti, esclusi, decaduti, sono responsabili verso il Consorzio e verso terzi per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate fino alla data stessa.
2. Al socio receduto, escluso, decaduto, sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui versato, nonché la eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, da lui anticipate, il tutto previa detrazione di ogni suo debito verso il Consorzio ivi compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile. Ogni rimborso sarà effettuato entro sessanta giorni dall'adempimento di tutte le obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità.

ART. 15 - PENALITA'

1. Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello Statuto, dell'atto costitutivo e delle deliberazioni degli organi sociali invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione per deliberare i conseguenti provvedimenti e penalità quali verranno stabiliti dal Regolamento Interno.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono comunicate al consorziato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CAPO III - FONDO CONSORTILE

ART. 16 - COSTITUZIONE DEL FONDO CONSORTILE

1. Il Fondo Consortile è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, versate da ciascun socio al momento dell'ammissione;
- b) dalla riserva legale costituita da una quota non inferiore al 20% degli utili netti annuali;
- c) da contributi corrisposti a tale scopo ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato, dalle Regioni, da altri Enti Pubblici, da donazioni o lasciti da altri Enti, Associazioni o privati.

2. Il patrimonio sociale è inderogabilmente costituito, con la sola esclusione della riserva legale, in fondo destinato a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.

ART. 17 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Al raggiungimento dell'oggetto consortile ed alle spese di gestione del Consorzio, si provvede con i seguenti mezzi:

- a) quote annuali nella misura che sarà stabilita dalla Assemblea Ordinaria;
- b) contributi, a tale titolo, disposti dallo Stato e/o dalle Regioni ai sensi della legislazione vigente;
- c) rendite patrimoniali;
- d) importi derivanti dal rimborso da parte di un socio o gruppi di soci, di eventuali spese sostenute dal Consorzio per l'esecuzione a loro esclusivo favore di particolari prestazioni;
- e) dall'importo delle penalità eventualmente pagate dai soci per inadempienze alle disposizioni del presente statuto, dell'atto costitutivo, delle deliberazioni degli organi sociali.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE

ART. 18 - ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono Organi del Consorzio

- a) l'Assemblea Generale dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) la Segreteria.

SEZIONE I ASSEMBLEA

ART. 19 - DEFINIZIONE

1. L'Assemblea è formata da tutti i consorziati che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi.

2. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

3. Esse, quando sono regolarmente costituite, rappresentano la universalità dei consorziati e le loro deliberazioni prese conformemente allo statuto, sono obbligatorie per tutti i consorziati, anche assenti e dissenzienti.

4. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti al Consorzio da almeno tre mesi e non in mora con i versamenti.

5. Possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, il Comitato di Presidenza dell'AIAL ed i vice Presidenti dei Consorzi.

ART. 20 - TERMINI

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, per la rinnovazione delle cariche alla loro naturale scadenza e per l'approvazione delle proposte all'ordine del giorno.

2. -Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Sindaci lo reputi necessario o quando sia presentata una domanda motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei consorziati. In quest'ultimo caso il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di indire l'adunanza al più tardi entro un mese dal ricevimento della domanda.

ART. 21 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell'assemblea si fa mediante lettera inviata personalmente a ciascun socio almeno 15 giorni prima di quello ivi fissato. Tuttavia, in caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta a mezzo telegramma da spedire almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Nella stessa comunicazione potrà essere indicato il giorno della seconda convocazione, nell'ipotesi che la prima non risulti valida. In seconda convocazione l'Assemblea non potrà tuttavia riunirsi se non sia trascorso almeno un giorno dalla data fissata nella prima convocazione.
3. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti, e le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputedà comunque regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati con diritto di voto e siano intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
5. Nel caso suddetto è fatta salva, per ciascuno degli intervenuti, la facoltà di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 22 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. Le assemblee sono regolarmente costituite e deliberano validamente con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 C.C., riferite al numero dei soci aventi diritto di voto.
2. Le votazioni sono prese di norma per alzata di mano; per appello nominale, quando ne facciano domanda almeno 10 soci; per scrutinio segreto, quando si tratti di elezioni alle cariche sociali ed in genere di persone, salvo che le nomine avvengano per acclamazione.

ART. 23 - DIRITTO DI VOTO

1. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. I soci impediti o assenti hanno diritto di farsi rappresentare alle assemblee, ma solo da altri soci, non amministratori.
3. Nessun mandatario può avere più di due voti, compreso il proprio.

ART. 24 - PRESIDENZA

1. Le Assemblee sono dichiarate aperte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dirette dallo stesso.
2. Il Presidente nomina un segretario e, quando sia il caso, due scrutatori.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 25 - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea dei quali 2 designati dall'AIAL anche estranei al Consorzio. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, potranno essere costituite commissioni temporanee per la realizzazione di particolari scopi previsti dallo Statuto. I relativi poteri saranno stabiliti da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione stesso.

ART. 26 - PRESIDENZA

1. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente.

ART. 27 - COMPETENZE

1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e tutto ciò che non sia, per il presente statuto o per legge, riservato espressamente alle assemblee o ad altri organi della società.
2. Specificatamente il Consiglio di Amministrazione :
 - a) delibera sulla ammissione ed esclusione dei soci;
 - b) fissa le date per le convocazioni dell'Assemblea;
 - c) stabilisce le spese per l'amministrazione del Consorzio;
 - d) provvede agli acquisti, alle vendite, alla assunzione di finanziamenti bancari sotto qualsiasi forma, alla prestazione di garanzie, contratti di assicurazione e a tutto ciò che ha attinenza con tali operazioni; sotto le osservanze delle norme stabilite dal presente statuto;
 - e) cura sotto la propria responsabilità, la stipulazione dei contratti comunque interessanti il Consorzio e la relativa trascrizione, ove ne sia necessaria;
 - f) approva i pagamenti, compila i bilanci, i conti e le relazioni annuali da presentare all'assemblea;
 - g) compila i regolamenti necessari al buon funzionamento del Consorzio da approvarsi dalla assemblea;
 - h) nomina le commissioni temporanee che ritiene opportune;
 - i) espleta tutti i compiti relativi a eventuali mandati conferiti dai consorziati, nelle modalità previste dalle apposite norme del Codice Civile;
 - j) nomina eventualmente un direttore al quale affidare la responsabilità della gestione tecnica del Consorzio, nei termini e secondo le modalità fissate dal regolamento interno.

ART. 28 - SEDUTE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando lo crede opportuno il Presidente o quando ne facciano richiesta scritta motivata almeno due consiglieri.
2. L'avviso di convocazione è spedito, mediante raccomandata, dal Presidente almeno dieci giorni prima della riunione.
3. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato a mezzo telefono, telegramma o telefax, almeno tre giorni prima della riunione.
4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.
5. Le votazioni hanno luogo a scrutinio quando si tratti di ammissione od esclusione di soci.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, ad eccezione dei casi in cui lo statuto preveda la maggioranze diverse. In caso di parità di voti, prevale quello di colui che presiede.

ART. 29 - DELEGA DI ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri, per l'ordinaria amministrazione, a Consiglieri delegati.

SEZIONE III - PRESIDENTE

ART. 30 - COMPETENZE

1. Il Presidente rappresenta contrattualmente e giudizialmente il Consorzio, convoca le assemblee, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sorveglia il regolare andamento di tutti i servizi.

SEZIONE IV - COLLEGIO SINDACALE

ART. 31 - COMPOSIZIONE E COMPITI

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi, tra i quali il Presidente del collegio e da due membri supplenti.
2. La nomina di tutti i componenti è riservata alla Assemblea. Un membro effettivo è designato dall'AIAL.
3. Possono essere elette anche persone estranee al consorzio.
4. Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre esercizi.

SEZIONE V - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 32 - COMPOSIZIONE E COMPITI

1. L'Assemblea nomina un Collegio di Probiviri, costituito da tre membri effettivi.
2. Esso ha funzione amichevole compositore nelle vertenze che potessero insorgere tra i consorziati, ed organo di decisione in ordine alle delibere di esclusione e di non ammissione.

CAPO V - SEGRETERIA

ART. 33 - SEGRETERIA

La Segreteria coopera su indicazione del Presidente e degli eventuali Consiglieri Delegati alla realizzazione degli obiettivi statuari e provvede all'amministrazione e alla contabilità del Consorzio, nonché a tutto ciò che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno, di volta in volta, temporaneamente affidarle. La Segreteria dovrà inoltre redigere le delibere del Consiglio di Amministrazione e sovrintendere alla legale gestione del Consorzio. La Segreteria, coordinata dall'eventuale direttore provvede altresì ad assicurare la necessaria assistenza operativa nei settori amministrativo, tecnico e commerciale. Le sue funzioni sono delegate alla Segreteria nazionale dell'AIAL.

CAPO VI - BILANCIO

ART. 34 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario del Consorzio comincia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, sarà compilato, approvato dall'Assemblea e depositato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale il conto relativo alla gestione dell'anno precedente.

ART. 35 - PUBBLICAZIONE

1. Una copia del conto dovrà essere consegnata ai Sindaci, ed un'altra copia, insieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci stessi, dovrà essere depositata presso la sede sociale, affinché ciascun consorziato possa esaminarla, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

ART. 36 - AVANZO DI GESTIONE

1. L'eventuale avanzo di gestione, prelevata la quota destinata alla riserva legale, verrà destinata totalmente a fondo riserva.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Qualora, allo spirare del termine stabilito, il Consorzio cessi di funzionare oppure ne sia deliberato l'anticipato scioglimento, l'assemblea generale dei soci nominerà uno o più liquidatori con le attribuzioni stabilite dal Codice Civile.
2. L'importo del fondo consortile disponibile alla fine della liquidazione, per la quota corrispondente ai contributi versati dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici, sarà devoluto nei modi che saranno indicati dai rispettivi organi competenti.

ART. 38 - RESPONSABILITA'

1. I Consorziati rispondono di tutti gli obblighi assunti dal Consorzio fino alla concorrenza del valore delle quote da ciascuno possedute.

ART. 39 - REGOLAMENTO

1. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a redigere il regolamento attuativo del presente statuto.
2. Il regolamento è approvato dall'Assemblea.

ART. 40 - CLAUSOLA COMPROMITTORIA

1. Qualora, con riferimento al precedente articolo 32, una delle parti non intenda accettare la deliberazione dei probiviri, le conseguenti impegnative, ai sensi dell'art. 808 e seguenti c.p.c., verranno decise da un collegio arbitrale composto da tre membri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti in controversia ed il terzo dai due arbitri così nominati.
2. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro esso verrà designato dal Presidente del Tribunale in cui trovasi la sede legale del Consorzio mediante decreto, su ricorso della parte più diligente da notificarsi alle parti intervenute.
3. Se venisse a mancare uno degli arbitri esso verrà sostituito con le stesse modalità previste per la sua nomina.
4. Il lodo del collegio arbitrale è da intendersi definitivo a tutti gli effetti di legge.

ART. 41 - COMPENSI

1. Spetta all'assemblea stabilire eventuali compensi, oltre al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio del mandato, per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Analogamente spetta all'Assemblea determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale, tenuto conto delle tariffe professionali applicabili.

ART. 42 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Postille

- 1) Adde "anche tecnologicamente";
- 2) Adde "e dell'arredamento";
- 3) Dele "sono" e leggasi possono essere"
- 4) Adde "previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione"